

STATUTO

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

12 FEBBRAIO 2024

INDICE	
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ.....	3
OGGETTO.....	3
CAPITALE SOCIALE, AZIONI E DOMICILIO.....	3
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO.....	4
DIRITTO DI PRELAZIONE.....	4
DIRITTO DI COVENDITA.....	5
OBBLIGO DI COVENDITA	5
ASSEMBLEE	6
AMMINISTRAZIONE.....	7
SINDACI.....	12
ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI.....	13
LIQUIDAZIONE	13
DISPOSIZIONI GENERALI	13

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

La Società si denomina “Banca Finnat Euramerica S.p.A.” e, in forma abbreviata, “Banca Finnat S.p.A.” o anche “Banca Euramerica S.p.A.”.

La Società è Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Finnat Euramerica”.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, con esclusione in tal caso del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga.

OGGETTO

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può costituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come successivamente modificato ed integrato.

La Società può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E DOMICILIO

Articolo 5

Il capitale della Società è di Euro 55.684.805,40 (cinquantacinquemilioniseicentoottantaquattromilaottocentocinquevirgolaquaranta) diviso in numero 278.424.027 (duecentosettantottomilioniquattrocentoventiquattromilaventisette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna.

L'azione è indivisibile: in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

Ogni azione conferisce un voto.

La Società può emettere altre categorie di azioni nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, l'adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima.

ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO

Articolo 6

Non spetta il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Articolo 7

Esclusi i trasferimenti mortis causa, è riservato ai soci il diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che uno di essi intendesse trasferire.

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi a terzi i soci avranno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società; agli effetti del presente articolo 7, per "trasferimento" e "trasferire" si intende ogni negozio inter vivos con effetto traslativo, anche a titolo gratuito, inclusi (in via meramente esemplificativa e non esaustiva) la compravendita, il conferimento in società, la donazione, la cessione di azienda o di ramo di azienda, ovvero il riporto, la permuta, la fusione e la scissione, e in genere qualsiasi altro atto od operazione che comporti come effetto il trasferimento della proprietà (anche nuda) o la costituzione di diritti reali di godimento, in relazione ad azioni, a diritti di opzione su azioni di nuova emissione, a strumenti finanziari con diritto di voto emessi dalla Società, ovvero in relazione ad obbligazioni o ad altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, o scambiabili con, ovvero che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di, azioni o strumenti finanziari con diritto di voto, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti.

Qualora il corrispettivo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere pecuniario, lo stesso corrispettivo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato sulla base di un valore della Società pari al patrimonio netto della stessa risultante dall'ultimo bilancio.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di trasferimento, da farsi ai soci via Posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo, i dati identificativi del cessionario e tutti i termini e tutte le condizioni previsti per il trasferimento. Il diritto di prelazione si intende esercitato per il totale delle azioni oggetto del trasferimento, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le azioni saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società.

Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine di cui sopra, il socio offerente potrà trasferire le azioni al cessionario indicato nell'offerta di prelazione, ai termini e alle condizioni ivi indicati, entro i successivi sessanta giorni (60), e successivamente a tale scadenza, o nel caso in cui vengano modificati i termini e le condizioni del trasferimento, sarà tenuto ad offrirle nuovamente in prelazione agli altri soci.

Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti da effettuarsi a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio offerente anche in caso di intestazione fiduciaria, così come non si applica ai trasferimenti a società che, direttamente o indirettamente, controllino la società socia o siano controllate dalla Società, o siano controllate dalla controllante della società socia, intendendosi per "controllo" quello disciplinato dall'articolo 2359 del codice civile.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni di cui al presente articolo devono risultare dal titolo. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

DIRITTO DI COVENDITA

Articolo 8

Fermo restando quanto previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, nel caso in cui un socio intenda cedere, anche nell'arco di 24 (ventiquattro) mesi, per atto tra vivi a titolo oneroso una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, gli altri soci, qualora non intendano esercitare la prelazione, avranno singolarmente il diritto di richiedere al cedente che il terzo acquirente acquisti anche le loro azioni o parte delle stesse a termini e condizioni equivalenti ed il cedente è obbligato in tal senso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c..

Il diritto di Co-vendita potrà essere esercitato dai soci mediante comunicazione da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta in prelazione da parte del cedente.

Qualora il terzo acquirente non intenda acquistare anche le azioni degli altri soci, le azioni del cedente saranno ridotte in misura proporzionale in modo che il terzo acquirente acquisti un numero di azioni quantitativamente identico a quello oggetto dell'offerta ma composto, in proporzione, sia dalle azioni del cedente sia dalle azioni degli altri soci.

OBBLIGO DI COVENDITA

Articolo 9

Fermo restando quanto previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, nel caso in cui l'oggetto della cessione per atto tra vivi a titolo oneroso sia una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e gli altri soci non intendano esercitare né la prelazione né il diritto di Co-vendita, il cedente, purché il valore di trasferimento non sia inferiore al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio, avrà il diritto di richiedere agli altri soci di vendere al terzo acquirente anche le loro azioni, a termini e condizioni equivalenti, e gli altri soci sono obbligati a consentire l'acquisto da parte del terzo acquirente.

Il diritto sopra indicato potrà essere esercitato dai soci mediante comunicazione da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione comunicato da parte del cedente.

ASSEMBLEE

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge e del presente Statuto.

L'avviso di convocazione:

- sarà pubblicato entro quindici giorni prima della data della convocazione nei quotidiani "Il Messaggero", o "Milano Finanza";

o, alternativamente:

- sarà reso noto ai soci almeno entro otto giorni prima della data della convocazione, mediante PEC, o raccomandata a/r, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

È ammessa la possibilità che le Assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non prestare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.

Articolo 11

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel Libro soci due giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Articolo 12

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, conferendo al rappresentante delega scritta come previsto dall'articolo 2372 c.c., che dovrà essere inviata alla Banca secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di entrambi, dalla persona che verrà designata dagli Azionisti intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere fra i presenti due scrutatori.

Articolo 14

Le deliberazioni sono prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto e vincolano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'Assemblea, quando non sia redatto da notaio, deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Il Presidente avrà un ruolo non esecutivo e non svolgerà, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario sarà scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario dura in carica per un periodo anche superiore a quello del Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario, ove non Amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto.

Il Consiglio nomina, inoltre, su proposta del Presidente, un segretario, che può essere scelto anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la sua ricostituzione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto e ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di Amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso da spedire almeno cinque giorni avanti la riunione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito almeno ventiquattro ore avanti la riunione.

Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno in funzione delle materie trattate.

Articolo 17

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano per carica.

È necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri affinché la riunione sia valida.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza.

In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge siano di competenza dell'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre a quelle previste dalla legge o dalle disposizioni di vigilanza, le decisioni concernenti:

- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi sentito il Collegio Sindacale;
- la nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio ed il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito il Collegio Sindacale;

- la nomina di un componente dell'organo di amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- la nomina di un componente dell'organo di amministrazione quale responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la definizione ed approvazione delle linee generali del processo ICAAP assicurandone i) la coerenza con il RAF ii) l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento iii) la promozione del pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni di impresa;
- l'approvazione e il riesame periodico degli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica;
- la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento e la direzione delle società del gruppo Banca Finnat Euramerica e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- l'approvazione di una policy in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre chiamato ad assicurare un efficace confronto dialettico con la Direzione Generale e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove munito dei necessari poteri, e comunque con periodicità almeno trimestrale riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; gli Amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Articolo 19

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, se nominato, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile.

L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione di dette politiche di remunerazione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo – composto, secondo delibera consiliare, da tre a cinque componenti - cui delegare, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, specifiche funzioni. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono, se compatibili, le medesime che nel presente Statuto sono previste per il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quanto previsto per l'assunzione delle deliberazioni, che il Comitato Esecutivo prenderà a maggioranza assoluta dei presenti, senza che in caso di parità prevalga il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, può altresì delegare proprie funzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Si provvede comunque alla nomina, qualora non vi sia un Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare specifiche funzioni o conferire particolari incarichi ad uno o più componenti del Consiglio.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale e ad altri Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove detti organi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

Articolo 21

Il Direttore Generale provvede, secondo le funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo ed alle determinazioni dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

Articolo 22

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di rappresentanza e di firma di questi spettano al Vice Presidente e, in mancanza, all'Amministratore Delegato o al Consigliere più anziano nella carica. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento dei singoli atti e categorie di atti.

SINDACI

Articolo 23

Per la nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti effettivi e supplenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020. L'intero Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco subentrerà un Sindaco supplente.

Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti, della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ed il rispetto dei requisiti previsti per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono convocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Articolo 24

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza. In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Articolo 25

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 26

L'utile è ripartito:

- a) per il 5% alla riserva legale nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) per il resto sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il diritto a riscuotere i dividendi si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui essi siano divenuti esigibili.

LIQUIDAZIONE

Articolo 27

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni vigenti.